

LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1952, N. 9

Ricostituzione del comune di Fiaavè¹

Art. 1

Il Comune di Fiaavè viene ricostituito in Comune autonomo, con la circoscrizione territoriale che avevano i Comuni di Fiaavè e Stumiaga prima della emanazione del R. D. 12.2.1928 n. 419, con il quale i medesimi vennero fusi entrambi nel Comune di Lomaso.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

Art. 3

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

¹ In B.U. 2 maggio 1952, n. 10.
